

zione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità corrisposta alle lavoratrici di cui al comma 1 da parte degli enti previdenziali competenti risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° settembre 1999, le madri

cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano delle indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad una indennità di maternità pari a lire 200.000 mensili per i due mesi antecedenti la data prevista per il parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. L'assegno è erogato dai comuni che provvedano ad emanare appositi regolamenti attuativi. A partire dal 1° gennaio 2001 tale indennità è prevista anche a favore delle donne straniere residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale e che non beneficiano dell'indennità di maternità, sulla base dei medesimi criteri.

2. L'indennità di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta alle donne in possesso, nell'anno precedente a quello del parto, di un reddito inferiore al doppio di quello stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente: sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'importo dell'indennità di maternità di cui al presente articolo è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

al comma 6, sostituire le parole: del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, *con le seguenti:* del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale.

51. 7. Cordoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° gennaio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, nonché a quelle di altra nazionalità regolarmente residenti in Italia, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non titolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti ed auto-

nome, è concesso un assegno per maternità pari a lire un milione mensili per cinque mensilità. L'assegno è erogato dai comuni ed è corrisposto a domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data del parto, a tutti coloro che, avendone diritto, lo richiedano.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 1. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 2.

51. 2. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nucleo familiare aggiungere le seguenti: e di fatto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 3. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 4. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

51. 5. Malavenda.

Seguono 6 emendamenti recanti, con diversa combinazione, la soppressione dei singoli commi.

Al comma 3, sostituire le parole da: lavoratrici di cui al comma 1 da parte fino a: al medesimo comma 1 con le seguenti: lavoratrici titolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti e autonome risultanti inferiore a lire un milione mensile.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 6. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 4, sostituire le parole da: sulla base della variazione fino alla fine del comma con le seguenti: su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale.

51. 8. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

51. 9. Malavenda.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando comunque la dotazione necessaria a soddisfare tutte le domande presentate e conformi ai requisiti richiesti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 10. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito della disponibilità di bilancio e senza oneri per lo Stato, ogni comune può integrare l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 al fine di tenere conto degli effettivi costi di mantenimento.

51. 11. (ex 0. 49. 0. 27. 2). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Gli incarichi istituzionali politici svolti per un periodo di almeno 30 mesi consecutivi nelle giunte comunali o nelle giunte provinciali o nelle giunte e nei consigli regionali o alla Camera dei Deputati o nel Governo, estinguono l'obbligo di prestare servizio militare o servizio sostitutivo civile.

51. 01. Paolo Colombo.

(A.C. 5267 – sezione 30)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

(Incremento delle pensioni sociali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili, con esclusione dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

1. È autorizzata la spesa, nel limite di lire 500 miliardi per l'anno 1999, lire 530 miliardi per l'anno 2000 e lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1999, degli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 19, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. L'entità dell'incremento di cui al comma 1 è differenziata in riferimento alla regione di residenza del beneficiario alla data 1° ottobre 1998, ed è commisurata al rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nella stessa regione per l'anno 1998 rispetto all'anno 1994 ed il predetto indice rilevato nel medesimo periodo su base nazionale.

3. Alla determinazione dell'incremento di cui ai commi 1 e 2, nonché alla definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Conseguentemente: alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate

dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. — articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 — aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999 — 1000 miliardi;

2000 — 1000 miliardi;

2001 — 1000 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

52. 2. (ex 50. 11). Grugnetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

1. È autorizzata la spesa, nel limite di lire 430 miliardi per l'anno 1999, lire 445 miliardi per l'anno 2000 e lire 455 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1999, degli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei trattamenti trasferiti. all'INPS, ai sensi dell'articolo 10, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 19, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. L'entità dell'incremento di cui al comma 1 è differenziata in riferimento alla regione di residenza del beneficiario alla data 1° ottobre 1998, ed è commisurata al rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nella stessa regione per l'anno 1998 rispetto all'anno 1994 ed il predetto indice rilevato nel medesimo periodo su base nazionale.

3. Alla determinazione dell'incremento di cui ai commi 1 e 2, nonché alla defi-

nizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. 3. (ex 50. 10). Grugnetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 52

1. È autorizzata la spesa, nel limite di lire 430 miliardi per l'anno 1999, lire 445 miliardi per l'anno 2000 e lire 455 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1999, degli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 19, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. L'entità dell'incremento di cui al comma 1 è differenziata in riferimento alla regione di residenza del beneficiario alla data 1° ottobre 1998, ed è commisurata al rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nella stessa regione per l'anno 1998 rispetto all'anno 1970 ed il predetto indice rilevato nel medesimo periodo su base nazionale.

3. Alla determinazione dell'incremento di cui ai commi 1 e 2, nonché alla definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. 4. (ex 50. 12). Grugnetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

52. 5. Malavenda.

Al comma 1 dopo le parole: sono elevati, aggiungere la seguente: mediamente.

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

3. L'entità dell'incremento di cui al comma 1 è differenziata in riferimento alla regione di residenza del beneficiario alla data 1° ottobre 1998 ed è commisurata al rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nella stessa regione per l'anno 1998 rispetto all'anno 1970 ed il predetto indice rilevato nel medesimo periodo su base nazionale.

4. Alla determinazione dell'incremento di cui ai commi precedenti, nonché alla definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. 1. (v. 50. 10) Grugnetti, Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 mensili, con le seguenti: 160.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

52. 6. (ex 50. 14). Guidi.

Al comma 1 sostituire le parole: 100.000 mensili con le seguenti: 140.000 mensili.

Conseguentemente all'A.C. 5266, art. 2, comma 2, Tabella A, alla voce Presidenza del Consiglio dei ministri modificare gli importi come segue:

1999 — 700 miliardi;

2000 — 600 miliardi;

2001 — 350 miliardi.

52. 7. (ex 50. 16). Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 mensili con le seguenti: 120.000 mensili.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

52. 8. (ex 50. 7). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'adeguamento delle pensioni erogate ad ogni singola regione avviene in base alla variazione del rispettivo indice regionale annuo dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat sulla media degli indici provinciali di ciascuna regione.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

52. 10. (ex 50. 2). Giancarlo Giorgetti, Michielon, Roscia, Pagliarini, Cè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la detrazione per redditi da pensioni al minimo, erogate ad ogni singola regione, avviene in base alla variazione del rispettivo indice regionale annuo dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat sulla media degli indici provinciali di ciascuna regione.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 17.

52. 11. (ex 50. 1). Giancarlo Giorgetti, Michielon, Roscia, Pagliarini, Cè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli aumenti previsti dal comma precedente vengono estesi, con la medesima decorrenza, all'indennità di accom-

pagnamento dei ciechi assoluti ed all'indennità dei ventesimisti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 12. (ex 50. 9). Bono.

Sopprimere il comma 2.

52. 13. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Gli ultrasessantenni titolari di libretto canone RAI sono esentati dal pagamento del canone televisivo annuo, trasmettendo al gestore la relativa cartolina ed il certificato di esistenza in vita.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 9, 13 e 14.

52. 14. Grugnetti, Michielon, Roscia.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro sono rivalutate annualmente, con appositi decreti interministeriali, sulla base degli incrementi della retribuzione di riferimento intervenuti rispetto all'anno precedente, relativamente alle gestioni industria, agricoltura e medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

2. Gli oneri derivanti dalla rivalutazione di cui al comma precedente trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità del bilancio dell'INAIL.

Conseguentemente all'AC 5266-bis, Tabella A alla voce Ministero del Tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: — ;

2000: — 308.000;

2001: — 200.000.

52. 01. (ex 50. 0. 5). Battaglia, Giacco, Giannotti, Jannelli, Lumia, Signorino, Di Capua, Caccavari.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è aggiunto alla fine il seguente periodo: in presenza di una persona con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non operano le percentuali di comunicazione e le relative prestazioni vengono erogate nella loro interezza.

Conseguentemente all'AC 5266-bis, Tabella B, voce Ministero del Tesoro apportare le seguenti variazioni:.

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

52. 02. Giacco, Battaglia.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Rivalutazione delle rendite INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro sono rivalutate annualmente, con appositi decreti interministeriali, sulla base degli incrementi della retribuzione di riferimento intervenuti rispetto all'anno precedente relativamente alle gestioni industria, agricoltura e medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

2. Gli oneri derivanti dalla rivalutazione di cui al comma precedente trovano co-

pertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità di ciascuna delle suddette gestioni del bilancio dell'INAIL. Relativamente alle questioni che risultino in disavanzo potranno essere stabiliti, con i medesimi decreti di rivalutazione delle rendite, contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

3. Per l'anno 1999 la rivalutazione, relativa alle gestioni Industria e Agricoltura, è collegata all'incremento della rivalutazione dell'anno 1998 rispetto all'anno 1995. Gli oneri afferenti alla rivalutazione delle rendite della gestione Industria trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'avanzo della gestione medesima. Per la copertura degli oneri corrispondenti afferenti alla rivalutazione delle rendite della gestione Agricoltura saranno stabiliti corrispondenti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

4. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Conseguentemente, al disegno di legge 5266-bis», tabella A, alla voce Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, modificare gli importi come segue:

1999: — ;

2000: — 308.000;

2001: — 600.000.

52. 03 (ex 29. 01) (*nuova formulazione*). Cordoni, Strambi, Acierno, Gardiol, Bastianoni, Lombardi.

Al comma 1, dopo le parole: n. 335 *aggiungere le altre:* nonché dei titolari di pensione di invalidità civile con meno di 65 anni di età e al di sotto del minimo.

Segue compensazione Rifondazione Comunista.

52. 04. Bonato.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di

gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per

missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresses le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 191 miliardi;
- 2000: — 196 miliardi;
- 2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 300 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 12 miliardi;
- 2000: — 12 miliardi;
- 2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

- 1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

- 1999: — 6 miliardi;
- 2000: — 6 miliardi;
- 2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:	Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.
1999: — 100;	
2000: — 100;	
2001: — 100.	<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.</i>
Ministero degli affari esteri:	Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.
1999: — 100;	
2000: — 100;	
2001: — 100.	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:</i>
Ministero della pubblica istruzione:	Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: — 100;	1999: — 100;
2000: — 100;	2000: — 100;
2001: — 100.	2001: — 100.
Ministero dei trasporti e della navigazione:	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
1999: — 100;	1999: — 500;
2000: — 100;	2000: — 300;
2001: — 100.	2001: — 200.
Ministero per le politiche agricole:	Ministero per le politiche agricole:
1999: — 100;	1999: — 200;
2000: — 100;	2000: — 200;
2001: — 100.	2001: — 200.
Ministero dell'ambiente:	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1999: — 50;	1999: — 300;
2000: — 50;	2000: — 200;
2001: — 50.	2001: — 100.
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:	Totale:
1999: — 100;	1999: — 1.100;
2000: — 100;	2000: — 800;
2001: — 100.	2001: — 600.
Totale:	Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.
1999: — 1.250;	
2000: — 1.250;	
2001: — 1.250.	

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « so-

cietà di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal-

l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previ-

denza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

(A.C. 5267 – sezione 31)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 53.

(Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale.

2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è sostituito dal seguente: « La quota fissa per ricetta non è dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000 lire ».

3. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

« 16-bis. Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo periodo del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA,

è calcolata sulla base dei dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali al Ministero della sanità – Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico è tenuta al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è calcolato, per il 50 per cento, in ragione del fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato nazionale dell'anno in cui si è verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di categoria, le quote sono stabilite dal Ministero della sanità sulla base dei dati disponibili ».

4. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati

relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall'articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il Ministro della sanità che rende noto l'ammontare del contributo che le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997.

5. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, *day-hospital* o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte dalle regioni.

6. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:

a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medici-

nali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;

b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;

c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.

7. L'osservatorio di cui al comma 6 si avvale anche della commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. Le associazioni delle farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, acquisiscono e trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, i dati di prescrizione e di vendita dei medicinali. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

9. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.